



COMUNE DI CASTELVETRANO
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

VIII DIREZIONE
VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO - RANDAGISMO -
TOPONOMASTICA

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 8 DEL 19-01-2026

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO SOSTA E FERMATA VEICOLARE E PEDONALE NELLE ZONE LIMITROFE A PARCHI E GIARDINI COMUNALI A CAUSA DELLA ALLERTA METEO, DALLA DATA DI EMANAZIONE DEL PRESENTE ATTO E FINO A CESSATE ESIGENZE

IL RESPONSABILE VIII DIREZIONE

Considerata l'allerta diffusa dalla Protezione civile della Regione Sicilia per previsione di "Venti da forti a burrasca sud-est" per le giornate del 19 e 20 gennaio 2026, per cui si reputa necessario emanare un'ordinanza contingibile e urgente recanti misure a tutela della pubblica incolumità per condizioni meteo avverse e rischio caduta alberi o porzioni di alberi a causa del forte vento;

Visti gli articoli 5, comma 3, e 7 del vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed il rispettivo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra citato inibire la sosta veicolare e pedonale in prossimità di parchi e giardini comunali;

Preso Atto che la presente Ordinanza può essere in qualsiasi momento revocata e/o sospesa per sopravvenute esigenze di carattere di ordine pubblico, emergenziali di protezione civile o per provvedimenti di altre Autorità competenti e fatti salvi eventuali atti autorizzativi di competenza di altri Enti e/o Uffici;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento Sindacale n. 108 del 18/12/2025 di proroga dell'incarico di Responsabile di Direzione e di nomina del sostituto in caso di assenza dello stesso;

ORDINA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riproposto:

ISTITUIRE temporaneamente con decorrenza immediata e fino a cessata emergenza, salvo proroghe

dovute al prolungarsi delle attuali condizioni metereologiche, i seguenti obblighi e divieti nei sotto elencati siti:

- via Rocco Chinnici, via Campobello e via Gianformaggio adiacente la villa comunale "Falcone e Borsellino";
- piazza R. Margherita adiacente la villa comunale "San Giovanni";
- via Vittorio Veneto adiacente "Parco delle Rimembranze".

La presente ordinanza sarà resa operativa con l'apposizione di idonea segnaletica mobile, atta a rendere nota la predetta prescrizione agli utenti della strada, a cura degli operai comunali addetti alla segnaletica.

Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza, previa pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale dell'Ente.

Avverso la presente ordinanza è possibile:

Ai sensi dell'art. 37 comma III del Codice della Strada, proporre ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell'art. 74 del Regolamento di esecuzione - D.P.R. n. 495/1992 - del Codice della Strada;

In applicazione della L. 1034/1971 e s.m.i. proporre ricorso straordinario entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo;

In applicazione del D.P.R.1199/1971, proporre ricorso straordinario entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Regione Siciliana;

Le forze di Polizia di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricate di far rispettare il presente provvedimento.

*Vice Comandante
f.to(Dott. G. Catalano)*

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE

F.to DOTT. ANTONIO FERRACANE

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.